

Corte di Cassazione e Tribunale di Bari:
le guardie volontarie WWF hanno funzioni di polizia giudiziaria

Nota a commento sentenze

Cass. Pen. Sez. III n. 6454/06 del 21 febbraio 2006

Pres. Postiglione – Rel., Teresi – Pm Salzano

e

Tribunale Penale di Bari - Sez. Riesame – Sent. n. 12/06 del 27 gennaio 2006

Pres. Marrone – Est. Putignano

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Le guardie volontarie del WWF Italia e di tutte le altre associazioni di protezioni dell' ambiente riconosciute dal ministero dell' Ambiente hanno, nei limiti delle materie di competenza, funzioni di polizia giudiziaria. Lo stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6454/06 del 21 febbraio 2006 che riportiamo in calce.

Da parte nostra rileviamo con comprensibile senso di condivisione e soddisfazione il principio espresso in questa pronuncia, giacchè da anni su queste pagine ed ogni altra sede editoriale e seminariale abbiamo sempre sostenuto con convinzione questo principio, in verità con alterne fortune di riscontro presso le magistrature di merito e le prese di posizione della dottrina e ministeriali. Ed anche con vistose smentite da alcuni pareri di magistrature requirenti e casi giudiziari.

Oggi la Suprema Corte affronta il tema con argomentazioni che – ci sembrano - sono chiare e non lasciano adito a dubbi di lettura o interpretativi. E l'intervento della Cassazione è importante atteso l'incredibile vuoto normativo che – nonostante anni di polemiche e problemi – ancora caratterizza questo imporante settore del diritto ambientale, ove la funzione supplente ed integratrice della giurisprudenza crea per forze di cose un "diritto virtuale" che è l'unico punto di riferimento per una disciplina funzionale del settore. Con tutti i limiti – tuttavia – di ogni "diritto virtuale" che – non va sottaciuto per onestà intellettuale – non è certo una legge ma un orientamento decisionale forte ed autorevole ma che può essere comunque soggetto a decisioni antitetiche (evento non raro nel campo della giurisprudenza in campo ambientale) o a mancate adesioni e condivisioni da parte di PM e/o giudici di merito sul territorio.

Su tale questione accesamente dibattuta, anche gli organi statali non hanno brillato per chiarezza, ed hanno avuto pareri discordanti tra loro; la stessa cosa accade in tempi successivi per il Consiglio di Stato e i vari T.A.R. Insomma la confusione fino ad oggi ha regnato sovrana.

Va rilevato – per completezza – che le G.P.G. del WWF stante la situazione si sono rivolte direttamente alle varie Procure in Italia e in moltissimi casi le risposte sono state positive nel senso che le Guardie Giurate del WWF limitatamente ai poteri loro conferiti dalla legge e per le materie di loro competenza, svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 e 57 III° co. del c.p.p. Ed è un dato di fatto oggettivo e documentato che le guardie volontarie del WWF in moltissime zone hanno fino ad oggi correttamente operato con funzioni di PG riconosciute implicitamente dalle magistrature locali e ormai da quasi un decennio moltissime Procure in Italia convalidano atti di sequestro, delegano alle indagini, esecuzione di perquisizioni domiciliari e personali, nell'ovvio rispetto delle procedure e garanzie previste dal c.p. e del c.p.p..

Ma non va ancora sottaciuto – per completezza – che alcuni PM hanno invece espresso – ufficialmente o nei fatti – orientamenti opposti ed analogamente magistrati giudicanti in diverse occasioni concrete.

Dunque questa nuova sentenza della Cassazione può essere un prezioso contributo per operare una chiarezza di fondo sul dibattuto tema e vi è da augurarsi da oggi un orientamento costante anche futuro della Suprema Corte di confermi stabilità di orientamento in materia. Ed ancora maggiore è l'augurio per una legge che fornisca definitivamente le regole di disciplina del settore.

Nel frattempo, non vi è dubbio che questa pronuncia possa essere utilmente e proficuamente richiamata dalle guardie volontarie e dagli enti esponenziali nel contesto delle loro attività e delle procedure in sede penale. Tuttavia noi dal nostro punto di vista confermiamo ancora una volta il nostro “storico” richiamo alla prudenza ed alla ponderazione operativa che sempre abbiamo espresso in ogni sede accanto e parallelamente al convinto sostegno della teoria delle funzioni di PG delle guardie ecologiche volontarie. In pratica, fermo restando che questa sentenza è importante, non si deve però da tale pronuncia trarre una certezza assoluta delle funzioni di PG come se si trattasse di una legge. Una decisione della Cassazione è autorevole, significativa e fonte di orientamento generale, ma è tecnicamente possibile (e perfettamente legittimo) che ancora un PM o un giudice di Tribunale o Corte di Appello – pur prendendo atto di questa sentenza – non ne condivida il principio e continui a seguire orientamento opposto. Dunque, nelle zone ove le funzioni di PG delle guardie volontarie non sono state fino ad oggi avallate dalla magistratura locale, sarà sempre consigliabile ancora oggi – anche in attesa di vedere bene le successive evoluzioni della giurisprudenza della Cassazione sul tema specifico (conferme seriali che creano “giurisprudenza costante” o decisioni contrastanti ed eventuale intervento delle Sezioni Unite) – utilizzare questa pronuncia come base per un rinnovato rapporto con i PM per una conseguente valutazione da parte loro delle reale esistenza e riconoscimento di tali funzioni nel territorio di competenza. E soltanto in caso di risposta positiva agire di conseguenza.

Ma proprio in questo contesto registriamo una pronuncia estremamente interessante – ed in perfetta linea con il principio in commento – del Tribunale Penale di Bari (Sez. Riesame – Sent. n. 12/06 del 27 gennaio 2006 Pres. Marrone – Est. Putignano) nella quale in occasione di un riesame su sequestro di iniziativa operato sempre da guardie volontarie del WWF si conferma il provvedimento sul presupposto del riconoscimento delle funzioni di PG alle medesime guardie. Una sentenza significativa, oltre che per il contenuto, anche in ordine al punto di vista del principio e che denota una crescente condivisione anche da parte della magistratura di merito della sussistenza delle funzioni di PG in capo alle guardie WWF e delle altre associazioni ecologiche riconosciute. Riportiamo in calce il testo integrale.

Il caso trae origine da un sequestro penale dopo abbattimento di fauna in modo illegale conseguente al reato di cui all'art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92 (fucile con relative cartucce. Il Pm presso il Tribunale di Trani convalidava l'eseguito sequestro, per avere l'indagato esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto. “Contro il provvedimento ablativo il difensore proponeva riesame contestando i presupposti per la sua emissione e deducendo, in particolare, l'illegittimità del sequestro in quanto non disposto da soggetti rivestenti la qualifica di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria ed inoltre perché privo dell'indicazione delle ragioni probatorie.”. Il Tribunale nella motivazione ripercorre la travagliata storia di principio sul tema in questione – come noi abbiamo sopra evidenziato – e precisa che “non ignora il Collegio che in passato la Suprema Corte (cfr. sez. III, 27.2-30.3.1995, Pm in proc. Zappalà, rv. 201998, con riferimento all'Ente Nazionale Protezione Animali e sez. III, 16.12.1997-12.2.1998, Negro, rv. 209862, in relazione alla Lipu) ha escluso che le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche rivestano la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che, conseguentemente, siano legittimate ad operare il sequestro.” Ma successivamente ritiene il Collegio che “l'anzidetta conclusione, cioè l'esclusione della legittimazione ad eseguire il sequestro in capo alle guardie giurate, dev'essere oggi rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 30.7.2004, n. 189, che all'art. 6, co. 2, prevede che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell'esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle – stante l'esplicito richiamo alla norma di cui all'art. 55 cpp – di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Nella specie, l'iniziativa acquisitiva è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell'art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d'urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l'occultamento o la manomissione dell'arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l'abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge.”

Dunque, un duplice contributo giurisprudenziali di legittimità e di merito su un tema rilevante e fino ad oggi controverso. Certamente siamo di fronte ad una forte e significativa evoluzione di principio della materia.

Maurizio Santoloci

Riportiamo in calce le due sentenze in commento

Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 6454/06 del 21 febbraio 2006

Pres. Postiglione – Rel., Teresi – Pm Salzano

Osserva

Con ordinanza in data 26 settembre 2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm il 6 settembre 2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di ***** indagato del reato di cui agli articoli 2, comma 1 lettera c) e 30 comma 1 lettera b) legge 157/92, del fucile da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati.

Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da guardie volontarie del WWF alle quali la legge 157/92 non riconosce il relativo potere.

Proponeva ricorso per Cassazione il Pm denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti polizia giudiziaria

- perché la legge 157/92 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'articolo 30 relativo alle sanzioni penali (vedi articolo 27 lettera d));

- perché l'articolo 20 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi articolo 28 comma 1) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (articolo 28 comma 5);

- perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;

- perché nel contenuto degli articoli 55 e 57 Cpp “il prendere notizia dei reati” è collegato logicamente in via funzionale al dovere di “ impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze” e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467/44/6 UI del ministero di Giustizia)» (Cassazione, Sezione terza 1151/98 rv 211205).

Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal ministero dell'Ambiente nella materia venatoria.

L' ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato.

PQM

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

(Sezione terza (cc), sentenza n.6454/06; depositata il 21 febbraio)

Tribunale Penale di Bari - Sez. Riesame – Sent. n. 12/06 del 27 gennaio 2006
Pres. Marrone – Est. Putignano

n.12/2006 rtl
n.6857/2005 rgnr Trani

TRIBUNALE di BARI
Sezione del riesame

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Ambrogio Marrone presidente
- dr. Nicola Balice giudice
- dr. Oronzo Putignano giudice rel.

decidendo sull'istanza di riesame ex art.324 c.p.p. presentata l'11.1.2006 dal difensore di ***** avverso il decreto di convalida di sequestro emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di Trani;

esaminati gli atti del procedimento, pervenuti in cancelleria il 19.1.2006, e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale d'udienza, il Collegio

Esponde ed Osserva

Il pomeriggio del 3.12.2005 due agenti volontari del Wwf di Bari, in pattugliamento in località "Piscina Pasquarella" dell'agro di Molfetta, accertavano che ***** aveva abbattuto 19 tordi bottacci ed un esemplare di trottavilla ("lullula arborea"), escluso quest'ultimo dall'elenco dell'avifauna cacciabile ex art. 18 L. n. 157/92.

Dopo aver contestato al *** il reato di cui all'art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, le guardie volontarie procedevano al sequestro del fucile con relative cartucce.

Il Pm presso il Tribunale di Trani convalidava l'eseguito sequestro, per avere l'indagato esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto.

L'organo dell'accusa specificava che il sequestro era stato legittimamente operato in quanto le *res* apprese costituiscono corpo del reato o cose ad esso pertinenti delle quali è prevista la confisca "speciale", aggiungendo che la loro materiale acquisizione è necessaria per provare in giudizio la condotta illecita ascritta al *** .

Contro il provvedimento ablativo il difensore proponeva riesame contestando i presupposti per la sua emissione e deducendo, in particolare, l'illegittimità del sequestro in quanto non disposto da soggetti rivestenti la qualifica di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria ed inoltre perché privo dell'indicazione delle ragioni probatorie. La parte tecnica concludeva per la restituzione di quanto sottoposto a sequestro.

Invero, in merito alla prima censura difensiva, riguardante l'avvenuta esecuzione del sequestro ad opera delle guardie giurate del Wwf, non ignora il Collegio che in passato la Suprema Corte (cfr. sez. III, 27.2-30.3.1995, *Pm in proc. Zappalà, rv. 201998*, con riferimento all'Ente Nazionale Protezione Animali e sez. III, 16.12.1997-12.2.1998, *Negro, rv. 209862*, in relazione alla Lipu) ha escluso che le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche rivestano la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che, conseguentemente, siano legittimate ad operare il sequestro.

Si potrebbe replicare in proposito che, essendo l'attività materiale dei volontari del Wwf comunque esitata nel rinvenimento di cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti, dovrebbe ritenersi irrilevante il modo col quale al sequestro si è pervenuti, giacché l'ordinamento giuridico (art. 253.1 cpp) impone – quale atto dovuto – l'adozione del provvedimento ablativo da parte del Pm (cfr. in tema *Cass., Su, 27.3-16.5.1996, n. 5021, Sala*).

Ma ove tale ultimo assunto fosse reputato infondato, in ogni caso va precisato che l'anzidetta conclusione, cioè l'esclusione della legittimazione ad eseguire il sequestro in capo alle guardie giurate, dev'essere oggi rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 30.7.2004, n. 189, che all'art. 6, co. 2, prevede che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Ciò significa che esse, nell'esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle – stante l'esplicito richiamo alla norma di cui all'art. 55 cpp – di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Nella specie, l'iniziativa acquisitiva è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell'art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d'urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l'occultamento o la manomissione dell'arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l'abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge.

Certo, i verbalizzanti nel procedere al sequestro non hanno reso edotto il *** della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), ma tale omissione non risulta eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente

giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell'atto (*Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303*, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l'istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell'atto (*sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894*).

Poiché l'esemplare di tottavilla abbattuto dal **** non rientra tra gli uccelli cacciabili ex art. 18 L. n. 157/92, alla sua cattura ed uccisione conseguirà l'irrogazione dell'ammenda prevista dall'art. 30.1 lett. h) della stessa legge.

Quanto alle ragioni per le quali il sequestro è stato disposto, il Pm ha incensurabilmente indicato la finalità di accertamento processuale del fatto illecito perseguita attraverso l'imposizione della misura.

Tuttavia, essendo prevista la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all'art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l'art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami, il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp).

Al rigetto del riesame segue la condanna dell'interessato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il riesame e, per l'effetto, conferma il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di Trani nei confronti di ****, che condanna al pagamento delle spese del presente procedimento.

Si dà mandato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2006

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE